Legge recante modifica della legge sui rifiuti

Articolo 1 Modifiche alla legge sui rifiuti

Alla legge sui rifiuti sono apportate le seguenti modifiche:

- 1) il termine "garanzia finanziaria" è sostituito ovunque dal termine "garanzia monetaria";
- **2)** nella sottosezione 1, paragrafo 3₁, la dicitura "capitoli 3, 4 e da 6 a 9" è sostituita da "capitoli 3, 4, 8 e 9";
- **3)** alla sezione 1 è aggiunta la seguente sottosezione 3⁵:
- "(3⁵) La sottosezione 28, paragrafo 7, della presente legge non si applica allo stoccaggio di rifiuti di estrazione in una struttura di deposito dei rifiuti.";
- **4)** alla sottosezione 2, paragrafo 5, la dicitura "campionamento e" è aggiunta dopo il termine "rifiuti";
- 5) la sottosezione 23, paragrafo 12, è modificata come segue:
- " (1^2) Ai fini della presente legge, il costruttore di un veicolo a motore è:
- 1) una persona fisica o giuridica la cui sede di attività si trova in Estonia e che, indipendentemente dal metodo di vendita, compresa la vendita a distanza, immette sul mercato estone nel corso di attività economiche o professionaliveicoli delle categorie M1, N1 e L2e;
- 2) qualsiasi persona fisica o giuridica che in base ai contratti a distanza quali definiti all'articolo 2, numero 7, della direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, immette sul mercato estone nel corso di attività economiche o professionali veicoli delle categorie M1, N1 e L2e;
- 3) una persona fisica o giuridica che vende direttamente ai nuclei famigliari estoni o ad altri utenti mediante comunicazione a distanza veicoli delle categorie M1, N1 e L2e, ma ha sede in un altro Stato membro dell'Unione europea o al di fuori dell'Unione europea.";
- 6) la sottosezione 23, paragrafo 15, è modificata come segue:
- "(1⁵) Ai fini della presente legge, il costruttore di pneumatici è:
- 1) una persona fisica o giuridica la cui sede di attività si trova in Estonia e che, indipendentemente dal metodo di vendita, compresa la vendita a distanza, immette pneumatici sul mercato estone nell'ambito di un'attività economica o professionale, incluso un rimorchio quale definito alla sottosezione 2, paragrafo 9, della legge sulla circolazione stradale, un veicolo fuoristrada quale definito al punto 36, un veicolo a motore quale definito al punto 40, un dispositivo trainato quale definito al punto 58 e un dispositivo trainato intercambiabile quale definito al punto 91;
- 2) qualsiasi persona fisica o giuridica che in base ai contratti a distanza quali definiti all'articolo 2, numero 7, della direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio immette sul mercato estone nel corso di attività economiche o professionali pneumatici, incluso

un rimorchio quale definito al punto 9 della sezione 2 della legge sulla circolazione stradale, un veicolo fuoristrada quale definito al punto 36, un veicolo a motore quale definito al punto 40, un dispositivo trainato quale definito al punto 58 e un dispositivo trainato intercambiabile quale definito al punto 91;

- 3) una persona fisica o giuridica che vende pneumatici direttamente a nuclei famigliari estoni o ad altri utenti mediante comunicazione a distanza, incluso un rimorchio quale definito al punto 9 della sezione 2 della legge sulla circolazione stradale, un veicolo fuoristrada quale definito al punto 36, un veicolo a motore quale definito al punto 40, un dispositivo trainato quale definito al punto 58 e un dispositivo trainato intercambiabile quale definito al punto 91, ma ha sede in un altro Stato membro dell'Unione europea o al di fuori dell'Unione europea.";
- 7) le sottosezioni 23, paragrafo da (16 a 17, sono modificate e formulate come segue:
- "(1⁶) Ai fini della presente legge, un produttore di plastica agricola è:
- 1) una persona fisica o giuridica la cui sede di attività si trova in Estonia e che, indipendentemente dal metodo di vendita, compresa la vendita a distanza, immette sul mercato estone la plastica agricola nel quadro di un'attività economica o professionale;
- 2) qualsiasi persona fisica o giuridica che in base ai contratti a distanza quali definiti all'articolo 2, numero 7, della direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio immette sul mercato estone la plastica agricola nel corso di attività economiche o professionali;
- 3) una persona fisica o giuridica che vende direttamente ai nuclei famigliari estoni o ad altri utenti mediante comunicazione a distanza plastica agricola, ma ha sede in un altro Stato membro dell'Unione europea o al di fuori dell'Unione europea.
- (1^7) Ai fini della presente legge, il costruttore di una parte di un veicolo a motore è:
- 1) una persona fisica o giuridica la cui sede di attività si trova in Estonia e che, indipendentemente dal metodo di vendita, compresa la vendita a distanza, immette sul mercato estone componenti per veicoli a motore delle categorie M1, N1 e L2e nell'ambito di un'attività economica o professionale;
- 2) qualsiasi persona fisica o giuridica che, in base ai contratti a distanza quali definiti all'articolo 2, numero 7, della direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, immette sul mercato estone componenti per veicoli a motore delle categorie M1, N1 e L2e nel corso di attività economiche o professionali;
- 3) una persona fisica o giuridica che vende direttamente ai nuclei famigliari estoni o ad altri utenti mediante comunicazione a distanza componenti per veicoli a motore delle categorie M1, N1 e L2e, ma ha sede in un altro Stato membro dell'Unione europea o al di fuori dell'Unione europea";
- 8) la sottosezione 23, paragrafo 19, è modificata e formulata come segue:
- "(19) Ai fini della presente legge, per "mettere a disposizione sul mercato" si intende la fornitura di un prodotto sul mercato estone ai fini della distribuzione, del consumo o dell'uso da parte di altre persone sul mercato estone a titolo oneroso o gratuito. ';
- **9)** nella sottosezione 23, paragrafo 5, il testo seguente è soppresso: "Un distributore può essere anche un costruttore ai sensi delle sottosezioni da 1^1 a 1^7 della presente sezione.";
- **10)** la sottosezione 25, paragrafo 3, punto 3, è modificata come segue:
- "3) "veicolo a motore": un veicolo a motore delle categorie M1, N1 e L2e e parte di un veicolo a motore delle categorie M1, N1 e L2e;";
- **11)** la sottosezione 25, paragrafo 3, punto 5, è modificata come segue:

- "5) "pneumatico": un rimorchio quale definito al punto 9 della sezione 2 della legge sulla circolazione stradale, un veicolo fuoristrada quale definito al punto 36, un veicolo a motore quale definito al punto 40, un dispositivo trainato quale definito al punto 58 e uno pneumatico di un dispositivo trainato intercambiabile quale definito al punto 91;";
- **12)** la sottosezione 26, paragrafo 1⁷, è modificata e formulata come segue:
- "(1⁷) Un costruttore di dispositivi elettrici ed elettronici, veicoli a motore, parti di veicoli a motore, pneumatici, plastica agricola, salviette umidificate, palloncini, prodotti del tabacco con filtro e i filtri per l'uso con i prodotti del tabacco e attrezzi da pesca contenenti plastica, che immette in suoi prodotti sul mercato di un altro Stato membro dell'Unione europea nel corso della sua attività commerciale o professionale, laddove non disponga di una sede, nomina un rappresentante autorizzato con sede o residenza in tale Stato membro; tale persona è una persona fisica o giuridica e adempie per suo conto gli obblighi che incombono sul costruttore. Il rappresentante autorizzato è nominato mediante mandato scritto.";
- **13)** la sottosezione 26, paragrafo 4³, è abrogata;
- **14)** il testo della sezione 26, paragrafo ⁴, è modificato come segue:
- "(1) Nel caso di rifiuti provenienti da prodotti problematici per i quali si applica la responsabilità collettiva, qualsiasi costruttore di un prodotto problematico e un'associazione di costruttori che abbia raccolto e correttamente recuperato o smaltito più di una quantità di rifiuti proveniente da un prodotto problematico in proporzione alla sua quota di mercato sul mercato di tale tipo di prodotto problematico ha il diritto di chiedere a un altro costruttore di un prodotto problematico o a un'associazione di costruttori che ha raccolto e correttamente recuperato o smaltito meno di una quantità di rifiuti proveniente da un prodotto problematico in proporzione alla sua quota di mercato sul mercato di tale tipo di prodotto problematico, il rimborso dei costi di raccolta, recupero o smaltimento in misura tale da garantire una responsabilità proporzionata a seconda delle rispettive quote di mercato.
- (2) La base per il calcolo della ripartizione dei costi di raccolta e recupero dei prodotti problematici è costituita dai dati iscritti nel registro dei prodotti problematici.
- (3) I costruttori e l'associazione di costruttori di prodotti problematici hanno il diritto di chiedere il rimborso dei costi sostenuti per la raccolta e il recupero dei prodotti problematici solo se si sono offerti di consegnare i rifiuti provenienti dai prodotti problematici e il costruttore o l'associazione di costruttori in questione si è rifiutato di farlo.
- (4) I costi di raccolta, recupero o smaltimento dei rifiuti provenienti da prodotti problematici da parte di costruttori e associazione di costruttori non superano i costi necessari per svolgere le attività di cui alla sezione 25, paragrafo 1, della presente legge in modo efficace sotto il profilo dei costi.
- (5) Gli accordi per la ripartizione e il rimborso dei costi ai sensi della sottosezione 1 della presente sezione sono determinanti fra i costruttori e i terzi interessati in modo tale che siano comprensibili a tutti. Il rimborso delle spese si basa sulle disposizioni della legge sulle obbligazioni. Ai fini del calcolo del rimborso dei costi, si terrà conto delle entrate derivanti dal riutilizzo dei prodotti problematici e della vendita di materie prime secondarie.";
- **15)** la sottosezione 26⁸, paragrafo 9, punto 5, è abrogata;

- **16)** La sottosezione 26⁹, paragrafo 1, è modificata e formulata come segue:
- "(1) L'acquisto di prodotti o ricambi problematici da tali prodotti come rifiuti è consentito solo da un costruttore o da un'associazione di costruttori iscritta nel registro dei prodotti problematici istituito a norma della sottosezione 26¹, paragrafo 2, della presente legge, o da un'impresa in possesso di un'autorizzazione di protezione dell'ambiente e avente un contratto con un costruttore o un'associazione di costruttori o a seguito delle cui attività legali sono stati prodotti i rifiuti.
- **17)** nella sottosezione 34¹, paragrafo 1, il testo "nella sezione 91, punto 5," è sostituito dal testo "nella sezione 91, sottosezione 1, punto 4";
- **18)** nella sottosezione 65, paragrafo 2, il testo "salvo il caso di cui alla sottosezione 26, paragrafo 1, della presente legge" è sostituito dal testo "salvo il caso di cui alla sottosezione 25₁, paragrafo 1, della presente legge";
- **19)** nella sottosezione 98³, paragrafo 1, il testo "garanzia monetaria" è sostituito dal testo "l'importo della garanzia versata sotto forma di deposito in un conto designato a tal fine" (nel prosieguo: *qaranzia per lo stoccaggio dei rifiuti*)";
- **20)** le sottosezioni da 1₁ a 1₄ sono aggiunte alla sezione 98₃ e sono formulate come segue:
- "(1¹) L'importo della garanzia per lo stoccaggio dei rifiuti è calcolato secondo la formula seguente:

$$M = (T \times K + T \times L + V) \times 1,15$$
, dove

M è l'importo in EUR della garanzia per lo stoccaggio dei rifiuti;

T è il quantitativo in tonnellate di rifiuti stoccati simultaneamente in una domanda di autorizzazione di protezione dell'ambiente o in un'autorizzazione di protezione dell'ambiente;

K è il prezzo in EUR per tonnellata di rifiuti gestiti;

L è il costo in EUR per tonnellata di rifiuti caricati;

V è il prezzo in EUR delle spedizioni di rifiuti.

- (1²) Nel caso di una garanzia prevista dalla sottosezione 1 della presente sezione, il comitato per l'ambiente è il beneficiario della garanzia.
- (1³) L'importo della garanzia prevista dalla sottosezione 1 della presente sezione è versato a titolo di deposito cauzionale

sul conto del ministero delle Finanze in un istituto di credito.

(1⁴) Se viene a mancare la base per esigere una garanzia per lo stoccaggio dei rifiuti di cui alla sottosezione 1 della presente sezione, il comitato per l'ambiente provvede alla restituzione dell'importo della garanzia versata sotto forma di deposito e alla cessazione degli obblighi dell'impresa che rilascia la garanzia nell'ambito della stessa.";

- 21) la sottosezione 983, paragrafo 2, è modificata e formulata come segue:
- "(2) La garanzia per lo stoccaggio dei rifiuti di cui alla sottosezione 1 della presente sezione copre i costi di organizzazione e di trattamento di tutti i rifiuti per cui è stata presentata domanda ed è in vigore e valida per l'intero periodo di stoccaggio dei rifiuti. ';
- **22)** nella sottosezione 98³ ai paragrafi da 3 a 5, i termini "sicurezza o garanzia finanziaria" sono sostituiti da "garanzia per lo stoccaggio dei rifiuti";
- **23)** le sottosezioni da 4¹ a 4⁵ sono aggiunte alla sezione 98³ e sono formulate come segue:
- "(4¹) L'importo della garanzia per lo stoccaggio dei rifiuti di cui alla sottosezione 1 della presente sezione è concordato con il comitato per l'ambiente, che verifica che l'importo della garanzia sia stato fissato correttamente. L'importo della garanzia si basa sui costi di organizzazione della gestione dei rifiuti da collocare in discarica nonché sui costi di gestione.
- (4²) Per il calcolo della garanzia per lo stoccaggio dei rifiuti, i costi di organizzazione della gestione dei rifiuti sono presi in considerazione sia come costi di carico e trasporto dei rifiuti, sia come costi di trattamento dei rifiuti per tipo di rifiuto.
- (4³) La persona titolare di un'autorizzazione di protezione ambientale valuta, in un formato che può essere riprodotto per iscritto, l'adeguatezza della garanzia per lo stoccaggio dei rifiuti di cui alla sottosezione 1 della presente sezione almeno ogni tre anni e, se necessario, la modifica.
- (4⁴) Se, a parere dell'emittente dell'autorizzazione, la garanzia per lo stoccaggio dei rifiuti di cui alla sottosezione 1 della presente sezione non copre i costi di organizzazione del trattamento dei rifiuti da stoccare e di trattamento di tali rifiuti, l'emittente dell'autorizzazione ha il diritto di chiedere che il titolare del permesso di protezione ambientale aumenti la garanzia.
- (4⁵) La garanzia per lo stoccaggio dei rifiuti di cui alla sottosezione 1 della presente sezione non è inclusa nella massa fallimentare della persona titolare di un'autorizzazione di tutela ambientale.":
- **24)** nella sottosezione 98³, paragrafo 5, punto 1, la dicitura "o punto di raccolta" è aggiunta dopo la dicitura "sul deposito dei rifiuti";
- **25)** nella sottosezione 98₃, paragrafo 5, punto 4, la formulazione è modificata aggiungendo il testo"sulla base di un contratto scritto" dopo il testo "a nome di";
- **26)** nella sottosezione 983, paragrafo 5, punto 6, il testo "negli impianti di gestione dei rifiuti inclusi nel certificato di registrazione del regime di ecogestione e audit" è aggiunto dopo il testo "gestione ambientale e regime di audit;";
- **27)** alla sottosezione 98³, paragrafo 5, sono aggiunti i punti 7 e 8 con la formulazione seguente:
- "7) una persona registrata presso il comitato per l'ambiente ai sensi della sottosezione 98⁷, paragrafo 2, punto 1, della presente legge nel caso di rifiuti destinati al recupero, se l'importo della garanzia per lo stoccaggio dei rifiuti non supera 500 EUR;
- 8) in caso di trattamento dei fanghi di depurazione generati da un'impresa idrica nell'ambito

delle proprie attività.";

- **28)** alla sezione 98³ sono aggiunte le sottosezioni da 6 a 12 con la seguente formulazione:
- "(6) Se una persona titolare di un'autorizzazione di protezione ambientale non è in grado di adempiere all'obbligo di organizzare e gestire i rifiuti da stoccare, ne informa immediatamente il comitato per l'ambiente.
- (7) L'applicazione della garanzia per lo stoccaggio dei rifiuti è deciso dal comitato per l'ambiente. La procedura fallimentare avviata nei confronti del titolare di un'autorizzazione di protezione ambientale non limita i diritti del comitato per l'ambiente nell'applicazione della garanzia.
- (8) Se una persona titolare di un'autorizzazione di protezione ambientale non è in grado di adempiere all'obbligo di organizzare e gestire i rifiuti da stoccare, il comitato per l'ambiente organizza l'adempimento degli obblighi specificati sulle basi e secondo la procedura prevista dalla legge sulle prestazioni sostitutive e sulle non conformità.
- (9) Se la persona titolare di un'autorizzazione di protezione ambientale non è in grado di rispettare l'obbligo di organizzare e gestire i rifiuti da stoccare e il comitato per l'ambiente ha preso una decisione in merito all'esecuzione sostitutiva di cui alla sottosezione 8 della presente sezione, il comitato per l'ambiente presenta all'impresa che ha emesso la garanzia una richiesta di effettuare un pagamento sulla base della garanzia o prendere una decisione di pagamento sull'importo della garanzia versata a titolo di deposito.
- (10) La data di scadenza per il pagamento derivante da tale richiesta nel quadro della garanzia è di 20 giorni lavorativi.
- (11) Se l'importo della garanzia o della garanzia trasferito dal conto designato a tal fine come deposito al conto designato dal comitato per l'ambiente è superiore ai costi effettivi di organizzazione e gestione dei rifiuti, l'importo rimanente è restituito al conto del titolare dell'autorizzazione di protezione ambientale o, in mancanza di tale autorizzazione, al bilancio dello Stato.
- (12) Se la garanzia per lo stoccaggio dei rifiuti da parte di una persona titolare di un'autorizzazione di protezione ambientale non è sufficiente a coprire i costi di organizzazione e di gestione dei rifiuti da stoccare, la persona titolare di un'autorizzazione di protezione ambientale corrisponde l'importo mancante.";
- **29)** il testo della sezione 98, paragrafo 4, è modificato come segue:
- "Oltre alle disposizioni di cui alla sottosezione 83, paragrafo 1, della presente legge, l'emittente rifiuta di concedere un'autorizzazione di protezione ambientale per lo stoccaggio dei rifiuti se il richiedente non dispone della garanzia di cui all'articolo 98³, sottosezione 1, per lo stoccaggio dei rifiuti o l'emittente di autorizzazioni non ritiene che la garanzia fornita sia sufficiente o affidabile.":
- **30)** la sottosezione 98⁵, paragrafo 1, punto 2, è modificata come segue:
- "2) un documento attestante la garanzia di un ente creditizio o finanziario con sede nello Spazio economico europeo o di un contratto di assicurazione di responsabilità civile (nel prosieguo: *garanzia di liquidazione degli incidenti*) che copra i costi di bonifica

dell'inquinamento ambientale causato da incidenti;";

- 31) la sottosezione 98⁵, paragrafo 2, è modificata e formulata come segue:
- "(2) L'importo della garanzia di liquidazione degli incidenti è calcolato applicando la formula seguente:

 $M = T \times L/52$, dove

M è l'importo in EUR della garanzia di liquidazione degli incidenti;

T è pari a 255 EUR per tonnellata;

L è il quantitativo annuo in tonnellate di rifiuti pericolosi di cui alla domanda di autorizzazione a stoccare rifiuti;

52 è il numero di settimane in un anno.";

- **32)** le sottosezioni da 2¹ a 2³ sono aggiunte alla sezione 98⁵ e sono formulate come segue:
- "(2¹) Il contratto di assicurazione di responsabilità civile di cui alla sottosezione 1, punto 2, della presente sezione soddisfa le seguenti condizioni:
- 1) il contratto di assicurazione è stipulato con un assicuratore avente diritto di assicurare i rischi situati in Estonia;
- 2) un evento assicurato è un evento improvviso e imprevedibile causato dalla manipolazione di rifiuti o sostanze pericolosi durante il periodo di assicurazione o di una proprietà di rifiuti o sostanze pericolosi e in cui l'operatore è responsabile dei danni causati;
- 3) la somma assicurata deve essere ragionevole, tenendo conto del sito relativo alla gestione dei rifiuti pericolosi, della quantità e delle modalità di trattamento dei rifiuti pericolosi, della portata delle attività coperte dal contratto di assicurazione e dei danni che ne possono derivare, e di altre circostanze pertinenti.
- (2²) Un contratto di assicurazione di responsabilità civile stipulato sulla base della sottosezione 1, punto 2, della presente sezione non deve coprire i danni che:
- 1) sono stati causati dall'operatore a causa del deterioramento della situazione ambientale, ad eccezione dei costi ragionevoli delle misure di emergenza iniziali per rimediare al danno iniziale e per prevenire ulteriori danni;
- 2) sono stati causati a beni in possesso dell'operatore;
- 3) risultano da un evento causato intenzionalmente dall'operatore.
- (2³) L'impresa di assicurazione ha il diritto di rifiutarsi di stipulare un contratto di assicurazione di responsabilità civile di cui alla sottosezione 1, punto 2, della presente sezione se l'operatore si rifiuta di presentare un'analisi del rischio e una prova che consenta di individuare le circostanze che, secondo l'assicuratore, sono necessarie per la valutazione del rischio assicurato.
- **33)** la sottosezione 985, paragrafi da 3 a 5, è modificata come segue:
- "(3) Se l'importo della garanzia di liquidazione degli incidenti calcolato sulla base della formula di cui alla sottosezione 2 della presente sezione è inferiore a 6 400 EUR, l'importo della garanzia di liquidazione degli incidenti sarà pari a 6 400 EUR all'anno.
- (4) Se l'importo della garanzia di liquidazione degli incidenti calcolato sulla base della formula di cui alla sottosezione 2 della presente sezione supera 320 000 EUR, l'importo della garanzia di liquidazione degli incidenti sarà pari a 320 000 EUR all'anno.
- (5) Il contratto di garanzia per la liquidazione degli incidenti o di assicurazione di responsabilità civile di cui alla sottosezione 1, punto 2, della presente sezione è valido nello stesso periodo in cui sono trattati i rifiuti pericolosi.";

- **34)** nella sezione 98⁶, punto 1, la dicitura "garanzia o garanzia monetaria" è sostituito dal testo "garanzia di liquidazione degli incidenti";
- **35)** nella sottosezione 105, paragrafo 2, il testo "un operatore di rete titolare di un'autorizzazione legale di mercato, un operatore di rete di telecomunicazione titolare di una licenza" è sostituito dal testo "un operatore di rete di cui alla legge sul mercato dell'energia elettrica titolare di una licenza rilasciata ai sensi della legge sul mercato dell'energia elettrica, un'impresa di comunicazione elettronica di cui alla legge sulle comunicazioni elettroniche che ha presentato la notifica delle attività economiche richieste dalla legge sulle comunicazioni elettroniche";
- **36)** nella sottosezione 105, paragrafo 3, il testo "un'impresa titolare di una licenza di manutenzione stradale, un gestore dell'infrastruttura ferroviaria" è sostituito dal testo "una persona competente a mantenere le strade pubbliche che ha presentato la notifica delle attività economiche richieste dal codice dell'edilizia, un gestore dell'infrastruttura ferroviaria come previsto dalla legge sulle ferrovie che detiene una licenza ai sensi della legge sulle ferrovie";
- **37)** nel titolo della sezione 124⁵ il testo "Prodotti problematici e rispettive parti contenenti sostanze pericolose" è sostituito dal testo "Prodotti problematici e rispettive parti";
- **38)** nella sottosezione 124⁵, paragrafo 1, il testo "Prodotti problematici o rispettive parti contenenti sostanze pericolose" è sostituito dal testo "Prodotti problematici o rispettive parti";
- **39)** il testo della sezione 127 è modificato e formulato come segue:
- "(1) L'autorità stragiudiziale del procedimento per i reati di cui alle sezioni da 120 a 126¹⁰ della presente legge è:
- 1) il comitato per l'ambiente;
- 2) il comitato di polizia e della guardia di frontiera;
- 3) il comune rurale o l'amministrazione cittadina.
- (2) L'autorità stragiudiziale del procedimento per il reato minore di cui alle sezioni 1204, 120⁵ e 122 della presente legge è altresì l'ufficio fiscale e doganale.
- (3) L'autorità stragiudiziale del procedimento per i reati minori di cui alle sezioni 122, 124⁶ e 126¹¹ della presente legge è anche l'autorità per la tutela dei consumatori e l'autorità di regolamentazione tecnica.
- (4) L'autorità stragiudiziale del procedimento per il reato minore di cui alla sezione 126¹⁰ della presente legge è altresì il comitato di soccorso.
- (5) Il termine di prescrizione per il reato minore di cui alla sezione 124 della presente legge è di tre anni.";

Lauri Hussar Presidente del parlamento estone (<i>Riigikogu</i>)
Tallinn, lì 2023
Avviato su iniziativa del governo della Repubblica in data 2023
firmato digitalmente